



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio VII DGSAF

Classifica I.5.h.g./2015/1

Ministero della Salute

DGSAF

0025626-P-08/10/2015

I.5.h.g./2015/1



167601021

**REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME**  
Assessorati alla Sanità  
- Servizi Veterinari -  
**Trasmissione PEC**

**MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
I.C.R.F.**

Via 20 settembre, 20

00184 ROMA fax : 06 48 67 37

**Trasmissione PEC**

*200.109rF.SU@pec.politicheagricole.gov.it*

**COMANDO CARABINIERI PER  
LA TUTELA DELLA SALUTE**

Via Gioacchino Rossini, 21

00198 ROMA fax : 06 80 79 252

**carabinieri@pec.carabinieri.it**

**SIVEMP**

Via Nizza 1100198 – Roma

Fax +39 06 88 48 446

**sivemp@pec.it**

**ASSALZOO**

Via Lovanio, 6

00198 ROMA fax : 06 85 41 641

**assalzo@assalzo.it**

**ASSALCO**

Piazza di Spagna, 35

00187 ROMA fax 06 69 29 54 05

**assalco@assalco.it**

**A.I.S.A.**

Via Giovanni da Procida, 11

20149 MILANO fax : +39 02 34565.457

**aisa@federchimica.it**

**FNOVI**

Via del Tritone, 125 - 00187

Roma fax : 06 4744332

E-mail PEC: **info@pec.fnovi.it**

**UNAITALIA**  
Via Torino, 146  
00184 Roma  
Fax: +39 06 45497540  
[unaitalia@unaitalia.com](mailto:unaitalia@unaitalia.com)

**ASSOLOGISTICA**  
Via Panama, 62  
00198 ROMA fax 06 88 48 824  
[milano@assologistica.it](mailto:milano@assologistica.it)

**FEDERTRASPORTI**  
Borgo S. Spirito, 78  
00193 ROMA fax 06 68 68 595  
[confcooperative@confcooperative.it](mailto:confcooperative@confcooperative.it)

**FEDIT**  
Via Panama, 62  
00198 ROMA fax 06.86398895  
[segreteria@fedit.it](mailto:segreteria@fedit.it)

**CONFARTIGIANATO TRASPORTI**  
Via S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 ROMA fax 06/77079910  
[trasporti@confartigianato.it](mailto:trasporti@confartigianato.it)

**C.I.M.**  
Via Conca d'oro, 30  
00141 ROMA fax 06 87 18 60 78

**Oggetto** : riconfezionamento di additivi per mangimi e loro premiscele

Si richiamano con la presente le note prot. 45950-P-I8da9/1 del 28/12/2005 e prot. DGSA 2920 del 25/2/2008.

In particolare, nel ribadire che il riconoscimento ai sensi dell'art.10 del Reg. CE 183/2005 per la fabbricazione di additivi per mangimi di cui al Capo 1 dell'allegato IV dello stesso Regolamento è rilasciato dal Ministero della Salute, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla fabbricazione e distribuzione degli additivi per mangimi e delle premiscele di additivi per mangimi (di seguito denominate premiscele).

Considerato che alcuni operatori del settore dei mangimi hanno mostrato interesse all'attività di riconfezionamento e successiva distribuzione di additivi per mangimi e fermo restando che suddetta attività è parte integrante della produzione (e pertanto ammessa esclusivamente in stabilimenti

provvisi di idonea autorizzazione alla produzione degli stessi, ove necessaria, o comunque registrati per tale attività di produzione), con la presente nota vengono di seguito riportate alcune indicazioni operative inerenti il riconfezionamento e l'immissione in commercio degli additivi per mangimi e delle premiscele (liquidi e solidi), alla luce della discussione maturata in ambito Comunitario in seno al Comitato Permanente su Piante, Animali, Mangimi e Alimenti – sezione alimentazione animale (Comitato) nel corso della riunione del 7 e 8 Settembre 2015.

L'art. 3 “Immissione sul mercato, trasformazione e uso” del Regolamento UE 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale ai paragrafi 1 e 5 cita che :

1. Nessuno può immettere sul mercato, trasformare o utilizzare un additivo per mangimi, tranne quando: .....omissis.....c) *siano rispettate le condizioni di etichettatura stabilite dal presente regolamento.*

5. Gli additivi e le premiscele sono immessi sul mercato solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo tale che il dispositivo di chiusura sia danneggiato al momento dell'apertura e che non sia possibile la loro riutilizzazione.

E' innanzitutto doveroso far presente che il paragrafo 5 del suddetto Regolamento deriva dalla traduzione del testo inglese che viene di seguito riportato : *5. Additives and premixtures shall be marketed only in closed packages or closed containers which must be closed in such a way that the fastener is damaged on opening and cannot be re-used.*

Come chiarito nell'ambito dello stesso Comitato le modalità di immissione sul mercato e trasporto degli additivi per mangimi e delle premiscele devono avvenire in modo che ne sia sempre garantito il trasporto in imballaggi o contenitori (confezioni) chiusi e muniti di apposito dispositivo di chiusura (o sigillo) che deve venire automaticamente danneggiato e reso inutilizzabile al momento dell'apertura dell'imballaggio /contenitore (confezione).

Inoltre all'art. 16, paragrafo 1, dello stesso Regolamento “Etichettatura e confezionamento degli additivi per mangimi e delle premiscele” viene specificato che nessuno può immettere sul mercato un additivo per mangimi, o una premiscela di additivi, se il suo imballaggio o contenitore non è etichettato sotto la responsabilità di un produttore o di un responsabile del confezionamento o di un importatore o di un venditore o di un distributore stabilito all'interno della Comunità e non reca, *in modo chiaramente visibile e indelebile*, redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in cui è commercializzato, le informazioni in esso specificato.

Pertanto quanto previsto dal suddetto paragrafo implica che ogni lotto di additivo per mangimi e/o di premiscela deve essere confezionato, trasportato e distribuito esclusivamente in imballaggi o

contenitori (confezioni) “*etichettati in modo visibile e indelebile*” e, ovviamente, chiaramente leggibile.

A tal riguardo si elencano le seguenti casistiche :

- Imballaggi o contenitori (confezioni) non riutilizzabili. L’etichetta deve essere totalmente inamovibile o stampigliata in maniera indelebile.
- Contenitori riutilizzabili (come autocisterne, autosilos, big bag, etc.). L’etichetta va apposta in maniera tale che l’apertura del contenitore ne provochi il distacco assieme al dispositivo di chiusura. Resta inteso che in tali casi ogni lotto di confezionamento deve essere destinato ad un solo stabilimento riconosciuto/registrato. Pertanto l’operatore del settore dei mangimi responsabile del trasporto deve garantire lo svuotamento completo del contenitore presso lo stabilimento di destinazione. **L’etichetta, completa di tutte le informazioni obbligatorie per legge, dovrà accompagnare il relativo contenuto fino a suo completo utilizzo.**


Sono comunque fatte salve le opportune procedure di pulizia di cui al Regolamento EU 183/2005 Allegato II paragrafo 4, “STOCCAGGIO E TRASPORTO”.

Considerato quanto sopra esposto si raccomanda alle Associazioni in indirizzo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si invitano le Autorità in indirizzo deputate ai controlli a voler verificare l’applicazione puntuale di quanto riportato nella presente nota.

Si ringrazia per la collaborazione.

II DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Silvio Borrelli)

  
Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Cicero Carmelo  
Tel. 0659946583  
c.cicero@sanita.it

Estensore del documento  
Dott. Alessandra Perrella  
a.perrella@sanita.it

